

REGOLAMENTO (CEE) N. 1587/92 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1992

relativo alla fornitura d'olio di colza raffinato nel quadro dell'aiuto urgente a favore della popolazione di Mosca in applicazione del regolamento (CEE) n. 330/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 330/92 del Consiglio, del 10 febbraio 1992, relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli destinati alla popolazione di Mosca e San Pietroburgo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 330/92 prevede un'azione urgente per la fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alla popolazione di Mosca e San Pietroburgo ed eventualmente di altre città; che tali città hanno chiesto anche l'invio d'olio di colza raffinato; che appare opportuno dar seguito a tale richiesta; che, a norma dell'articolo 2 di detto regolamento, le forniture vengono aggiudicate mediante gara;

considerando che occorre stabilire le condizioni di partecipazione alle gare e di aggiudicazione delle forniture, nonché gli obblighi degli aggiudicatari;

considerando che, in ordine alle cauzioni che gli operatori sono tenuti a costituire, è opportuno rendere applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3745/89⁽⁵⁾;

considerando che è opportuno predisporre le necessarie comunicazioni per garantire che le operazioni siano sorvegliate nelle migliori condizioni fino al momento della consegna a destinazione;

considerando che, per calcolare le spese relative alla fornitura dell'olio di colza e alla costituzione delle cauzioni e

per evitare distorsioni del mercato d'origine monetaria, è d'uopo disporre che vengano utilizzati i tassi rappresentativi del mercato di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3237/90⁽⁷⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 598/91 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In applicazione del regolamento (CEE) n. 330/92, si avviano procedure di gara per l'aggiudicazione, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, di una fornitura d'olio di colza raffinato.
2. La fornitura implica:
 - a) la mobilitazione d'olio di colza raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo;
 - b) il prodotto da fornire deve corrispondere alla qualità e alle caratteristiche specificate nell'allegato II; il condizionamento e la stampigliatura devono essere conformi al disposto di detto allegato;
 - c) il trasporto fino alla destinazione precisata nell'allegato I, da effettuarsi a spese dell'aggiudicatario entro la data ivi indicata; la fornitura implica altresì lo scarico e la consegna all'entrata del magazzino di destinazione.

In caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, ultimo comma, il trasporto deve essere effettuato entro la data precisata per tale ipotesi.

⁽¹⁾ GU n. L 36 del 13. 2. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 54.

⁽⁶⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 310 del 9. 11. 1990, pag. 18.

L'aggiudicatario contrae a proprie spese le assicurazioni necessarie, sino alla fase di fornitura stabilita.

Articolo 2

1. Le offerte sono inviate mediante telecomunicazione scritta all'organismo d'intervento dello Stato membro in cui la merce viene condizionata ed immagazzinata prima della spedizione.

2. Le offerte complete devono essere inoltrate entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 1° luglio 1992.

Qualora la fornitura non venga aggiudicata a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, è previsto un secondo termine per la presentazione delle offerte con scadenza il 15 luglio 1992 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

Articolo 3

1. L'offerta è valida solo se :

- a) contiene un riferimento preciso al presente regolamento ;
- b) indica il nome e l'indirizzo dell'offerente, il quale deve essere stabilito nella Comunità, in particolare il suo numero di telex/telefax ;
- c) riguarda la totalità della partita (peso netto) prevista per la fornitura particolare di cui all'allegato I ;
- d) propone un importo globale per la fornitura, espresso in ECU/t; vanno inoltre specificati il prezzo offerto per la fabbricazione e il condizionamento della merce, nonché per il trasporto della stessa (assicurazione compresa) fino a destinazione ;
- e) indica, in caso di trasporto via mare, il porto d'imbarco nella Comunità ;
- f) reca l'indirizzo esatto dell'impianto di condizionamento e del magazzino nel quale la merce è depositata prima della spedizione ;
- g) è corredata della prova che l'aggiudicatario ha versato una cauzione di gara di 15 ECU/t intestata all'organismo d'intervento, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85. Tale prova è costituita da un documento emesso dall'organismo che rilascia la cauzione.

2. Le offerte che non siano presentate a norma del presente articolo o che contengano condizioni diverse da quelle stabilite dal presente regolamento vengono scartate.

3. Le offerte presentate non possono essere modificate né ritirate.

Articolo 4

Al più tardi 24 ore dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, gli organismi competenti di cui all'articolo 2 trasmettono alla Commissione mediante telecomunicazione scritta, separatamente per ciascuna fornitura definita nell'allegato I, le seguenti informazioni :

- 1) il numero di offerte conformi all'articolo 3 presentate entro il termine di cui all'articolo 2 ;
- 2) separatamente e chiaramente per ogni singola offerta :
 - il prezzo offerto, espresso in ecu, dapprima nel suo ammontare globale, indi suddiviso conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) ;
 - il luogo di condizionamento e il luogo in cui la merce è depositata prima della spedizione ;
 - la ragione sociale dell'offerente, il quale dev'essere stabilito nella Comunità.

Articolo 5

1. Tenuto conto delle offerte pervenute :

- la fornitura è aggiudicata al migliore offerente ; a parità di prezzo proposto, l'aggiudicazione viene effettuata per sorteggio ;
- oppure la fornitura non viene aggiudicata, in particolare se le offerte presentate risultano superiori ai prezzi normalmente praticati sul mercato.

2. Entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, la Commissione comunica a ciascuno Stato membro sia le offerte accolte, sia le forniture non aggiudicate.

3. Entro sette giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'organismo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, informa con telecomunicazione scritta tutti gli offerenti circa l'esito della loro partecipazione alla gara. Lo stesso organismo provvede immediatamente ad inviare all'aggiudicatario, mediante telecomunicazione scritta, un avviso di aggiudicazione.

Articolo 6

La cauzione di gara di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g) è svincolata immediatamente :

- se l'offerta non è accolta, oppure se la fornitura non è aggiudicata ;
- ove l'offerente venga dichiarato aggiudicatario, dopo che sia stata fornita la prova della costituzione di una cauzione di fornitura ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 7

Entro cinque giorni lavorativi dall'invio dell'avviso di aggiudicazione della fornitura, l'aggiudicatario presenta all'organismo d'intervento di cui all'articolo 2 la prova della costituzione di una cauzione di fornitura intestata allo stesso, pari al 10 % del valore dell'offerta, a norma del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85. Detta prova è costituita da un documento emesso dall'organismo che rilascia la cauzione.

Articolo 8

1. L'aggiudicatario inoltra la domanda di pagamento della fornitura presso l'organismo d'intervento di cui all'articolo 2.

La domanda è corredata dei documenti seguenti:

- l'originale del certificato di consegna predisposto secondo il modello dell'allegato III e rilasciato dal beneficiario o dal suo rappresentante;
- gli attestati emessi al termine dei controlli eseguiti in virtù dell'articolo 9.

In caso di mancato rilascio del certificato di consegna da parte del beneficiario, l'organismo designato dalla Commissione provvede a rilasciare un certificato conforme al modello sopraccitato.

2. Il pagamento viene effettuato per la quantità di merce (peso netto) indicata nel certificato di consegna.

Articolo 9

1. La merce è sottoposta a controllo su richiesta dell'organismo designato dallo Stato membro in cui si trova il luogo di condizionamento e di deposito. Il controllo verte segnatamente sulla qualità, sul condizionamento e sulla stampigliatura della merce.

Al termine dei controlli, l'organismo rilascia un certificato di conformità.

2. L'aggiudicatario si sottopone inoltre, su domanda della Commissione, a controlli eseguiti da agenti incaricati da quest'ultima o dall'organismo da essa designato. A tal fine, l'aggiudicatario comunica tutte le informazioni utili richiestegli sulla fornitura.

Articolo 10

1. Le esigenze principali per lo svincolo della cauzione di fornitura, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85, consistono nella realizzazione della fornitura stessa alle condizioni prescritte.

La quantità fornita è considerata soddisfacente se la differenza negativa tra la quantità prevista e il peso netto alla consegna non supera l'1 %.

2. Con la presentazione dei documenti di cui all'articolo 8, l'aggiudicatario fornisce la prova dell'adempimento dei propri obblighi in relazione alla fornitura.

3. La cauzione di fornitura viene svincolata in caso di forza maggiore.

4. Qualora insorgano particolari difficoltà al momento della consegna, la Commissione prende le disposizioni del caso.

Articolo 11

In caso di forza maggiore, l'organismo competente incaricato del pagamento adotta le misure adeguate, previa consultazione della Commissione.

Articolo 12

I tassi di conversione utilizzati per le offerte e per la costituzione delle cauzioni di gara e di fornitura sono i tassi rappresentativi del mercato, di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85, validi alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Articolo 13

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni riguardanti lo svolgimento delle forniture, in particolare i risultati dei controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 1, i termini di consegna effettivi e qualsiasi evento verificatosi in occasione delle forniture stesse.

2. La Commissione comunica in tempo utile agli organismi competenti degli Stati membri ogni informazione atta a facilitare la corretta esecuzione delle forniture. Più particolarmente, la delegazione della Commissione a Mosca trasmette le informazioni necessarie per la fornitura e la consegna della merce.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO I

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA PREVISTA DAL PRESENTE REGOLAMENTO

	Termini di consegna
Fornitura di 3 000 t d'olio di colza a Mosca Rappresentante del beneficiario : Sergay Borison Vice Primo Ministro del Governatorato di Mosca Shatenty Pereulok 4 Mosca Tel. 290 06 65 o 200 22 65	Prima presentazione delle offerte : 21. 8. 1992 Seconda presentazione delle offerte : 4. 9. 1992

*ALLEGATO II***1. Requisiti in materia di composizione e di qualità**

Olio di colza raffinato (HCOLZ)

L'olio di colza raffinato deve essere di qualità sana, leale e mercantile e soddisfare i seguenti requisiti :

- acqua ed impurità : non più dello 0,2 % ;
- acidi grassi liberi : non più dello 0,15 %, espresso in acido oleico ;
- acido erucico : non più del 5 % del totale di acidi grassi costitutivi ;
- brassicasterolo : non meno del 5 % del tenore totale di steroli ;
- assenza di saponi ;
- assenza di odori e di sapori estranei ;
- numero di perossidi : inferiore a 10 milliequivalenti di ossigeno attivo per 1 kg di olio ;
- additivi autorizzati : 100 mg di butilidrossitoluolo (BHT-E-321) per 1 kg di olio.

2. Requisiti in materia d'imballaggio

L'olio vegetale è contenuto in bottiglie di PET ad uso alimentare da 1 l, ermeticamente chiuse.

Le bottiglie ed i bidoni devono essere muniti di un tappo con dispositivo a prova di manomissione.

Le bottiglie da 1 l sono a loro volta imballate in scatoloni da 12 a 15 unità se si tratta di bottiglie da 1 l.

Le colle eventualmente utilizzate per la confezione e la chiusura dei cartoni debbono essere resistenti all'acqua. I nastri adesivi eventualmente impiegati non debbono scollarsi in ambiente umido.

L'imballaggio completo deve resistere alla seguente prova di caduta :

- prima prova : in piano sul fondo,
- seconda prova : in piano sulla parte superiore,
- terza prova : in piano sul lato più lungo,
- quarta prova : in piano sul lato più corto,
- quinta prova : su uno spigolo superiore
(un campione per ogni prova di caduta)

Altezza di caduta : 1,20 m.

3. Requisiti in materia di etichettatura o di marcatura

Bandiera europea (vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, allegati I e II).

ALLEGATO III

CERTIFICATO DI CONSEGNA

Il sottoscritto :

.....
(nome, cognome, ragione sociale)

che opera a nome di, per conto di, che le merci sotto elencate, fornite in applicazione del regolamento (CEE) n. 1587/92 della Commissione, sono state consegnate :

— Luogo e data di consegna :

— Tipo di prodotto :

— Tonnellate, peso netto consegnato :

— Condizionamento :

Osservazioni :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Firma :

Data :

